



Città di **CORNATE D'ADDA**

Provincia di Monza Brianza

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024



*GUIDA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
E DEI CONSIGLIERI COMUNALI*

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

LISTA DELLE CANDIDATURE



Elenco dei documenti necessari

1. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale
2. Dichiarazione di presentazione della lista
3. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune
4. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità
5. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
6. Modello di contrassegno di lista.



PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, **a pena di esclusione dalla competizione elettorale**, alla Segreteria del Comune dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.

Pertanto le stesse potranno essere effettuate:

dalle ore 08.00 di VENERDÌ 10 MAGGIO 2024

alle ore 12.00 di SABATO 11 MAGGIO 2024

ORARI UFFICIO SEGRETERIA:

Venerdì	10.05.2024	dalle ore	08.00	alle ore	20.00
Sabato	11.05.2024	dalle ore	08.00	alle ore	12.00

La presentazione materiale delle liste dei candidati, nel silenzio della legge, può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista.

Il Segretario Comunale rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata di tutti i documenti depositati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete, indicando giorno ed ora della presentazione e procede immediatamente alla loro trasmissione alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione ad esse inerenti.

Prima dell'invio degli atti alla Sottocommissione Elettorale il Segretario Comunale avrà cura di fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste per la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del Comune appena pervenute le determinazioni della suddetta Sottocommissione.

Il Segretario non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

E' opportuno che il/i presentatore/i di lista, o uno dei candidati, ovvero, un delegato di lista rilasci un recapito telefonico da comunicare alla Sottocommissione Elettorale Circondariale affinché la stessa sappia a chi comunicare i propri provvedimenti.



1. CANDIDATURA SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI

Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e cioè:

MINIMO 12 – MASSIMO 16 (art. 37 – comma 1 e art. 71 - comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi (L. 23.11.2012 n. 215).

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare	
			2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione da 10.000 a 15.000 abitanti	16	12	10	6	8	4

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo.

Dei singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consiglieri comunali che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato lo Stato di cui siano cittadini.

2. PRESENTAZIONE LISTA

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta, contenente i requisiti sostanziali che la legge richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.

A. NUMERO PRESENTATORI

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 3 L. 81/93 e successive modificazioni ed integrazioni

DA UN MINIMO DI 100 – A UN MASSIMO DI 200 elettori

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14 – comma 3 – L. 53/90 e successive modificazioni ed integrazioni).

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

I candidati non devono figurare tra i presentatori delle liste, pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di liste, sotto pena di gravi sanzioni.

B. DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, DI COLLEGAMENTO CON LA LISTA PRESENTATA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogo dichiarazione presentata dai delegati della lista interessata.



C. SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI PRESENTATORI.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'art. 28, secondo comma, e dell'art. 32, terzo comma, del T.U. 570/60 e successive modificazioni la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentati all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 D.P.R. 132/1993).

La firma dei sottoscrittori deve essere in ogni caso autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autentica i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali. (art. 14 – comma 1 – L. 53/1990, modificato da ultimo dall'art. 38bis – comma 8 – della d.lgs.vo. 77/2021).

L'autenticazione deve essere effettuata con le modalità di cui all'art. 21 – comma 2 - del D.P.R. 445/2000.

D. *INDICAZIONE DELEGATI OPERAZIONI DI SORTEGGIO DELLE LISTE E DESIGNAZIONE RAPPRESENTATI DI LISTA PRESSO I SEGGI ELETTORALI.*

L'indicazione dei delegati di lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un mancata indicazione di tali delegati avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti della lista.

La legge non reca alcuna disposizione a proposito dei delegati, è preferibile scegliere fra i presentatori e non fra i candidati, nulla vieta che la scelta cada comunque su persone che non siano presentatori.



E. *PROGRAMMA AMMINISTRATIVO*


Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale ed al nominativo del candidato alla carica di Sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune (art. 71 - comma 2 – D. Lgs. 267/2000).



3. *CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DI CANDIDATI*

Ogni lista di candidati deve essere corredata dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Cornate d'Adda dei sottoscrittori.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai Sindaci, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.



4. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di Sindaco o consigliere comunale la quale deve contenere anche la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – NELLA QUALE SI ATTESTI CHE IL CANDIDATO, a Sindaco o a consigliere, NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA’ PREVISTE DALLA LEGGE (artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone indicate a pag. 7.

Per i candidati che si trovino, eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da un'autorità italiana diplomatica o consolare.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Si avverte che, a norma dell’art. 87-bis del T.U. 16.5.1960 n. 570 e successive modifiche e integrazioni, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. CANDIDATURE A CONSIGLIERE DEI CITTADINI DI ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

Possono presentare la candidatura a consigliere comunale anche i cittadini dell'unione europea. In tal caso devono essere prodotti anche i seguenti documenti: a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine; b) un attestato dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità. Inoltre, ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 197/1996.

6. CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dai certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 12.4.1996 n. 197, o qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3 – comma 1 – del citato decreto legislativo.



7. CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Il candidato alla carica di Sindaco deve essere affiancato da un contrassegno.

Tali contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

È vietato l'uso di contrassegni riproducenti:

- simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento a meno che non vi sia una formale autorizzazione all'utilizzo
- immagini o soggetti di natura religiosa
- simboli propri del Comune
- denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Il contrassegno non deve neppure essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata; nel caso in cui due simboli siano ritenuti simili, dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale, la lista che è stata presentata successivamente sarà invitata a presentare un nuovo contrassegno.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli artt. 28 e 32 T.U. 570/60.


Il modello di contrassegno, che potrà anche essere figurato o colorato, dovrà essere preferibilmente disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Le eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

È necessario che i disegni dei modelli siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che il contrassegno sia depositato anche su supporto informatico nei formati .jpg e .pdf. al fine di consentire ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine del contrassegno sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.



ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI BOLLO

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.



RIEPILOGO

PRESENTATORI

- minimo 100 – massimo 200
- dichiarazione di presentazione della lista
- firme regolarmente autenticate su appositi moduli
- certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Cornate d'Adda

CANDIDATI

- minimo 12 – massimo 16
- dichiarazione di accettazione delle candidature
- certificati di iscrizione nelle liste elettorali

SINDACO

- accettazione della candidatura
- certificato di iscrizione nelle liste elettorali
- dichiarazione di non aver accettato la candidatura in altro Comune

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CONTRASSEGNO

Da presentare in triplice copia anche a colori in 2 diverse misure:

- 3 in cerchio diametro cm. 10
- 3 in cerchio diametro cm. 3

Eventuali scritte dovranno essere circoscritte nel cerchio

DELEGATI

(Non obbligatori)

Indicazione indirizzo e numero telefonico

Questa guida vuole essere uno strumento utile e di facile consultazione a supporto della presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. (Comuni fino a 15.000 abitanti).

Gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei dati contenuti in quanto il presentatore rimane comunque unico responsabile per eventuali involontari errori di trascrizione, di digitazione o inesattezze o errate interpretazioni che possono determinare la non ammissione della lista